



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione di Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2025/11 del 1303/2025

Oggetto: Istituzione, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 20/03/2025, e comunque fino a cessate esigenze, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in vico Tessitori.

IL DIRETTORE

premesse che:

- tramite nota prot. PG/2025/158178 del 19/02/2025, l'Azienda Speciale ABC Napoli ha richiesto l'emissione di un dispositivo di chiusura stradale, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 20/03/2025, in vico Tessitori, per interventi di manutenzione programmata del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

visti:

- il parere favorevole, espresso tramite nota PG/2025/194932 del 01/03/2025, dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, con individuazione del percorso alternativo, a condizione che:

a) siano rigorosamente rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza stradale, mediante regolare apposizione della consequenziale segnaletica di cantiere e di preavviso;

b) sia sempre consentito (anche durante il corso delle lavorazioni) il transito dei mezzi di soccorso e/o di emergenza, nonché di tutti gli altri veicoli autorizzati come da Ordinanza Dirigenziale mediante l'utilizzo di ogni possibile magisterio che ne garantisca il passaggio;

- gli esiti della seduta della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 11/03/2025, nella quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

considerato che:

- il dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi è volto a consentire la corretta esecuzione dei lavori e, nel contempo, a garantire la massima osservanza delle vigenti Leggi e Regolamenti, anche in materia di sicurezza, che disciplinano i lavori da eseguirsi sulle aree pubbliche;

- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente: vicoletto Pacella ai Miracoli, vico Tavernola, salita Miradois, vicoletto Miracoli, piazza Miracoli, vicoletto Tavernola;

- il presente dispositivo di traffico temporaneo è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;

- il presente provvedimento non contiene dati personali;

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE dalle ore 08:00 alle ore 16:00 del giorno 20/03/2025, e comunque fino a cessate esigenze, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) il divieto di transito veicolare in vico Tessitori;

b) il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nel tratto di cui al precedente punto a).

Restano esclusi dal divieto di transito di cui al precedente punto a) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, ivi compresa quella necessaria all'individuazione dei percorsi alternativi, l'affissione di avvisi almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori di cui alla premessa, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine degli stessi, sono a carico dell'Azienda Speciale ABC Napoli e dovranno essere posti in essere in conformità con le prescrizioni di cui al parere della Polizia Locale U.O. Stella PG/2025/194932 del 01/03/2025, riportate nel preambolo del presente provvedimento.

Si precisa, altresì, che, in conformità con il punto b) del sopra citato parere della Polizia Locale PG/2025/194932 del 01/03/2025, dovrà essere sempre consentito (anche durante il corso delle lavorazioni) il transito dei mezzi di soccorso e/o di emergenza, nonché di tutti gli altri veicoli autorizzati mediante l'utilizzo, da parte dell'impresa esecutrice, di ogni possibile magisterio che ne garantisca il passaggio.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola Cerotto